

Delib.G.P. 30 aprile 2010, n. 1005 ⁽¹⁾.

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m.e.i. Art. 6 comma 5-bis. Criteri per la locazione di alloggi di I.T.E.A. S.p.a. in favore di nuclei familiari in condizione di particolare bisogno.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 1 giugno 2010, n. 22.

Con *L.P. n. 19/2009* (legge finanziaria per l'anno 2010) è stato modificato l'*art. 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15*, prevedendo la possibilità, per Itea spa, di procedere alla locazione degli alloggi non destinabili alle finalità di edilizia pubblica, seguendo procedure di evidenza pubblica. Gli alloggi utilizzabili tal fine, individuati al comma 5-bis, sono locati a canone concordato ai sensi dell'*articolo 2, comma 3 della legge 431 del 1998*.

Il secondo periodo del comma 5-bis prevede inoltre che in casi eccezionali, prescindendo da procedure di evidenza pubblica, ITEA S.p.A. possa locare gli alloggi, su proposta dell'ente locale e sempre a canone concordato, a nuclei familiari caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrati dall'Ente locale stesso, anche sprovvisti dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa pubblica, secondo criteri e casi individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

Questa ultima ipotesi è stata prevista dal legislatore provinciale per consentire una pronta risposta in tutti quei casi eccezionali in cui le particolari necessità abitative non sono compatibili con i tempi di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di situazioni caratterizzate da particolare urgenza o da imminente pericolo.

Per quanto premesso, al fine di consentire l'applicazione di quanto previsto dal secondo periodo dell'*art. 6 comma 5-bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15*, con la presente deliberazione si propone di stabilire i casi in cui Itea spa, su proposta dell'Ente locale, è autorizzata a locare, in via eccezionale, alloggi di edilizia abitativa pubblica, a prescindere da procedure di evidenza pubblica, a nuclei familiari, in possesso o in assenza dei requisiti di edilizia abitativa pubblica, che si trovano in condizioni di bisogno come di seguito disciplinato:

1) se il nucleo familiare richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di edilizia abitativa pubblica, Itea spa può locare, in presenza delle condizioni sopra descritte, nei casi di:

a) sgombero dall'alloggio occupato (dove è fissata la residenza del nucleo familiare) ordinato, per qualunque motivo, dalla competente autorità;

b) provvedimento esecutivo di sfratto, purché non causato da inadempienze contrattuali, con rilascio dell'alloggio situato sul territorio provinciale, ordinato dalla competente autorità. Non costituisce titolo per la richiesta lo sfratto effettuato per qualsiasi motivo da Itea spa o da Enti o Aziende pubblici che gestiscono alloggi di edilizia abitativa pubblica;

c) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio;

d) situazioni alloggiative improprie che perdurino da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, anche sotto il profilo igienico-sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute del nucleo familiare accertate dal sistema sanitario provinciale;

e) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal servizio sociale territorialmente competente;

2) se il nucleo familiare richiedente non è in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di edilizia abitativa pubblica, Itea spa può locare nei seguenti casi:

a) incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove il nucleo ha fissato la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno;

b) situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 3 novembre 2000, (legge provinciale sugli emigrati trentini);

c) per ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal servizio sociale territorialmente competente, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;

d) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio.

In considerazione dei pareri favorevoli della IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e del Consiglio delle Autonomie espressi rispettivamente in data 8 aprile 2010 e in data 19 aprile 2010, sulla proposta di deliberazione in oggetto,

tutto ciò premesso,

La Giunta provinciale

- udita la relazione;

- vista la *legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19*;

- vista la *legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15* e s.m.i;

- visto il D.P.P. n. 18 – 71/Leg. di data 18 ottobre 2006, recante “Regolamento di esecuzione della *legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15* (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della *legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21* (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)” e s.m.i.;

- acquisito il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, espresso nella seduta del 19 aprile 2010;

- acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie, espresso nella seduta dell’ otto aprile 2010;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di autorizzare ogni Ente locale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 comma 5-bis della suddetta *legge provinciale n. 15 del 2005*, ad individuare annualmente il numero di alloggi da destinare alle emergenze abitative indicate nella presente deliberazione;

2) di autorizzare Itea spa, alla stipulazione di contratti di locazione degli alloggi individuati annualmente da ogni Ente locale, come disposto al punto 1), prescindendo da procedure di evidenza pubblica, con nuclei familiari caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrate dall’Ente locale e su proposta dello stesso;

3) di stabilire che Itea spa è autorizzata alla locazione a nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia abitativa pubblica in caso di:

a) sgombero dall’alloggio occupato (dove è fissata la residenza del nucleo familiare) ordinato, per qualunque motivo, dalla competente autorità;

b) provvedimento esecutivo di sfratto purché non causato da inadempienze contrattuali con rilascio dell’alloggio situato sul territorio provinciale, ordinato dalla competente autorità. Non costituisce titolo per la richiesta lo sfratto effettuato per qualsiasi motivo da Itea spa, o da Enti o Aziende pubbliche che gestiscono alloggi di edilizia abitativa pubblica;

c) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell’ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio;

d) situazioni alloggiative improprie che perdurino da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, anche sotto il profilo igienico-sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute del nucleo familiare accertate dal sistema sanitario provinciale;

e) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal servizio sociale territorialmente competente;

4) di stabilire che Itea spa è autorizzata alla locazione a nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica in caso di:

a) incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove il nucleo ha fissato la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno;

b) situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 3 novembre 2000, (legge provinciale sugli emigrati trentini);

c) per ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal servizio sociale territorialmente competente, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;

d) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio;

5) di autorizzare Itea spa a riservare per le esigenze abitative individuate dalla presente deliberazione un numero adeguato di alloggi, se necessario anche ammobiliati;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.